

INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI FRAGILI PER L'ACCESSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale è finalizzata a rafforzare la tutela delle persone in condizioni di fragilità, rendendo effettivo e omogeneo sul territorio regionale l'accesso all'istituto dell'amministrazione di sostegno. Pur trattandosi di uno strumento giuridico consolidato e rispettoso della dignità della persona, l'esperienza dimostra come esso risulti spesso di difficile utilizzo per i cittadini più vulnerabili, a causa di ostacoli informativi, organizzativi ed economici.

La legge interviene nel rispetto delle competenze statali in materia di ordinamento civile e processuale e non modifica la disciplina dell'amministrazione di sostegno né incide sui poteri dell'Autorità giudiziaria tutelare. L'azione regionale si colloca nell'ambito delle politiche sociali e sociosanitarie, con l'obiettivo di costruire un sistema di supporto territoriale capace di accompagnare le persone fragili e le loro famiglie nel percorso di accesso alla tutela.

Elemento centrale della proposta è l'istituzione, presso gli Ambiti territoriali sociali, degli sportelli per l'amministrazione di sostegno, quali punti di riferimento per l'informazione, l'orientamento e il supporto amministrativo ai cittadini. Gli sportelli favoriscono il raccordo tra servizi sociali, servizi sanitari e Autorità giudiziaria, senza svolgere attività di consulenza o patrocinio legale, che restano riservate ai professionisti abilitati.

La legge promuove inoltre forme strutturate di collaborazione istituzionale attraverso protocolli di intesa con i Tribunali, le Procure, le Aziende sanitarie e gli ordini professionali, al fine di garantire procedure più uniformi, ridurre gli adempimenti a carico degli utenti e migliorare la gestione dei casi complessi o urgenti. È previsto un sistema di monitoraggio regionale che consente di valutare l'efficacia degli interventi e di orientare la programmazione delle politiche sociali.

Particolare rilievo assume l'istituzione del fondo regionale per l'equa indennità degli amministratori di sostegno, destinato a sostenere i casi in cui l'amministrato sia privo di risorse economiche e non possa farsi carico dell'indennità liquidata dal giudice tutelare. Tale intervento risponde all'esigenza di garantire una tutela effettiva e continuativa delle persone fragili, evitando disuguaglianze di trattamento e criticità operative.

Sotto il profilo finanziario, la proposta prevede oneri limitati e sostenibili, concentrati esclusivamente sul fondo regionale, con una dotazione annua contenuta e modulabile. Tutte le altre attività sono svolte con le risorse umane e strumentali già disponibili, con la possibilità di integrazione mediante risorse statali ed europee compatibili.

Nel complesso, la proposta di legge mira a migliorare l'accessibilità, l'omogeneità e l'efficacia dell'amministrazione di sostegno, rafforzando l'integrazione tra servizi e garantendo una tutela più tempestiva e vicina ai cittadini più fragili, in coerenza con i principi di solidarietà, inclusione e responsabilità pubblica che orientano l'azione della Regione Marche.

La presente proposta di legge è composta da 14 articoli.

L'articolo 1 definisce oggetto e finalità della legge.

L'articolo 2 individua i destinatari degli interventi.

L'articolo 3 disciplina il riparto delle competenze tra Regione e Ambiti territoriali sociali.

L'articolo 4 istituisce gli sportelli per l'amministrazione di sostegno e ne definisce le funzioni.

L'articolo 5 individua le funzioni degli Ambiti territoriali sociali.

L'articolo 6 disciplina le modalità di accesso agli interventi e il ruolo degli sportelli.

L'articolo 7 prevede strumenti regionali di supporto e formazione.

L'articolo 8 promuove la cooperazione istituzionale mediante protocolli di intesa.

L'articolo 9 istituisce il sistema di monitoraggio regionale.

L'articolo 10 prevede la relazione annuale della Giunta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

L'articolo 11 istituisce il fondo regionale per l'equa indennità degli amministratori di sostegno.

L'articolo 12 contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 13 disciplina la destinazione di risorse europee e statali ai fini dell'attuazione della legge.

L'articolo 14 dispone l'urgenza della legge.

SCHEMA ECONOMICO-FINANZIARIA

(articolo 84 del Regolamento interno)

Proposta di legge regionale INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI FRAGILI PER L'ACCESSO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Elementi idonei a definire gli oneri finanziari previsti

1) Morfologia giuridica degli oneri finanziari

Classificazione ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della Legge n. 196/2009

- a) Oneri inderogabili (spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e atti normativi; in questa tipologia sono ricomprese le spese obbligatorie) ☐
- b) Fattori legislativi (Spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) ☒
- c) Spese per adeguamento al fabbisogno (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni) ☐

Sviluppo temporale degli oneri finanziari

- Spesa una tantum (o occasionale) ☐
- Spesa a carattere continuativo (articolo 38, comma 1, D.Lgs. 118/2011)
- Obbligatoria, con l'indicazione dell'onere a regime ☐
 - Non obbligatoria
 - con indicazione dell'onere a regime ☐
 - con rinvio della quantificazione alla legge di bilancio ☒
- Spesa a carattere pluriennale (art. 38, comma 2, D.Lgs. 118/2011) ☐

2) Quantificazione degli oneri finanziari

					Bilancio 2026/2028							
					spesa corrente				spesa in conto capitale			
NUM. ART.	RUBRICA	MISS	PRG	ASSENZA ONERI INVARIANZA	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)
1	Oggetto e finalità			Senza oneri								
2	Destinatari			Senza oneri								
3	Riparto delle competenze tra Regione e Ambiti territoriali sociali			Senza oneri								
4	Sportelli per l'amministrazione di sostegno			Senza oneri								
5	Funzioni degli Ambiti territoriali sociali			Senza oneri								
6	Procedura di accesso agli interventi e ruolo degli sportelli			Senza oneri								
7	Strumenti regionali di supporto			Senza oneri								
8	Protocolli di intesa e cooperazione istituzionale			Senza oneri								
9	Monitoraggio e Osservatorio regionale			Senza oneri								
10	Clausola valutativa			Senza oneri								
11	Fondo regionale per l'equa indennità dell'amministratore di sostegno e modalità di erogazione (comma 6)	12	04	Corrente	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 12	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 12	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 12	continuativa				
12	Disposizioni finanziarie	12	04	Corrente	200.000	200.000	200.000	continuativa				

13	Destinazione di risorse	12	04									
14	Dichiarazione d'urgenza			Senza oneri								
Totale					200.000	200.000	200.000		-	-	-	-

Modalità di quantificazione:

3) Modalità di copertura degli oneri finanziari (art. 17, comma 1, legge n. 196/2009)

		Bilancio di previsione 2026/2028					
		Copertura oneri correnti			Copertura oneri di investimento		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
a)	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri CORRENTI derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200310097)	200.000	200.000	200.000			
	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri DI INVESTIMENTO derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo 2200320052)						
a) bis	Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino un risparmio della spesa; specificare:						
b)	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:						
	- articolo legge stabilità o legge di bilancio 2026-2028 (capitolo missione 20 programma 03)						
	- tabella A (LR - capitolo)						
	- tabella E (capitolo)						
	- altro - specificare (capitolo)						
c)	Nuove o maggiori entrate CORRENTI						

	Nuove o maggiori entrate IN CONTO CAPITALE						
	totale copertura:	200.000	200.000	200.000			

4) Modalità di attuazione

☐

L'onere è a carico del bilancio regionale

Missione	12
Programma	04
CNI o capitolo/i esistente/i	

☐

L'onere è a carico del bilancio di altri enti (indicare)

Utilizzo di ulteriori risorse europee e statali che si dovessero rendere disponibili, iscritte nel bilancio regionale e aventi destinazione coerente con la finalità di questa legge.

☐

Sono sufficienti le risorse umane e strumentali già disponibili (motivare)

—

☐

E' necessario prevedere un incremento delle risorse umane e strumentali per l'attuazione dell'intervento (motivare)